

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – La Cabina di regia del PNRR



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

La *Cabina di regia del PNRR* è l'organo dotato di poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del Piano. Essa è posta al centro della rete dei soggetti istituzionali che svolgono funzioni di indirizzo, verifica o ausilio dell'attuazione del Piano:

- il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (di cui all'art. 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77);
- la Segreteria tecnica (art. 4);
- l'Unità per la qualità della regolazione (art. 5);
- il Servizio centrale per il Piano (art. 6);
- i Comitati interministeriali per la transizione digitale e la transizione ecologica;
- l'Ufficio per il programma di governo operante presso la Presidenza del Consiglio.

## Composizione

L'art. 2, commi 1 e 3, delinea una composizione “*a geometria variabile*” della Cabina di regia del PNRR in funzione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e vi partecipano:

- i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta;
- i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate nel caso in cui siano esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma;
- il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome quando siano esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome;
- il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) quando sono esaminate questioni di interesse locale.

Alle sedute possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale.

**New**

Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel *Piano nazionale complementare al PNRR* richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della *Cabina di regia*, del *Comitato interministeriale per la transizione ecologica* e del *Comitato interministeriale per la transizione digitale* il *Ministro per gli affari regionali e le autonomie* partecipa alle sedute della *Cabina di regia* e dei Comitati predetti.

Tale partecipazione favorisce, altresì, l'armonizzazione degli interventi in questione con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027.

Inoltre, il *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, su impulso della *Cabina di regia*, del *Comitato interministeriale per la transizione ecologica* o del *Comitato interministeriale per la transizione digitale*, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano* nonché di *Conferenza unificata*. Nei casi in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti dal PNRR e dal Piano nazionale complementare al PNRR riguardino materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai citati Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma.

## Le funzioni

La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

Ù

In particolare:

- a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
- b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal *Servizio centrale per il PNRR*;
- c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;

New

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti<sup>1</sup>, nonché una *Nota esplicativa* relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento<sup>2</sup>. Più in generale, la cabina di regia, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, comunica alle Camere ogni altro elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti;

<sup>1</sup> **NEW** - Come richiesto dall'art. 1, comma 1045, della legge n. 178 del 2020, espressamente richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 77/2021.

<sup>2</sup> **NEW** - La nota esplicativa in questione è stata introdotta dall'art. 9-bis, comma 1, della L. 29 dicembre 2021, n. 233 (legge di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152) che ha novellato l'art. 2, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 77/2021.

- f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
- g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica, la relazione periodica di cui al punto e) alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;
- h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi;
- i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente;
- l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. Egli, inoltre, ai sensi del comma 6-*bis*, può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti<sup>3</sup>.

Come evidenziato dall'analisi delle competenti commissioni parlamentari in sede referente (in relazione al disegno di legge di conversione), resta in ogni caso ferma la disciplina dettata in via generale dall'art. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400 *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri* il quale definisce le attribuzioni del Consiglio dei ministri ed individua le fattispecie che richiedono in via tassativa la deliberazione collegiale<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> La previsione di cui al comma 6-*bis* costituisce applicazione del generale principio di cui all'art. 6, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che il Presidente del Consiglio possa deferire singole questioni relative al lavoro dei comitati ministeriali al Consiglio dei ministri.

<sup>4</sup> Ai sensi del citato art. 2, L. 400/1988, il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:

- a) le dichiarazioni relative a indirizzo politico, impegni programmatici e questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
- b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

## Rapporti della Cabina di regia con il CITD e il CITE

Nelle materie di rispettiva competenza, il *Comitato interministeriale per la transizione digitale* (CITD) e il *Comitato interministeriale per la transizione ecologica* (CITE) svolgono le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico sull'attuazione degli interventi del PNRR, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato.

Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

- 
- c) i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
  - d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta;
  - e) le direttive da dare tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
  - f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate;
  - g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
  - h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
  - i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica;
  - l) gli atti concernenti i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  - m) i provvedimenti da emanare con D.P.R. previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
  - n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
  - o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
  - p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  - q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

## La Cabina di regia del PNRR

Cos'è	<i>La Cabina di regia del PNRR è l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR</i>
<b>Composizione</b>	
Presidente del Consiglio dei ministri	Presiede la Cabina di regia del PNRR
Ministro per gli affari regionali e le autonomie	Sempre presente nei casi in cui siano esaminate questioni di competenza regionale o locale
Ministri e i Sottosegretari di Stato	In ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta
Presidenti delle regioni e delle province autonome	Quando siano prese in esame questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome	Quando siano esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome
Presidente dell'ANCI, Presidente dell'UPI	Quando sono esaminate questioni di interesse locale

## Poteri e funzioni della Cabina di regia del PNRR

I poteri	Indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR
Le funzioni	Elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR
	Effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi

### Poteri e funzioni della Cabina di regia del PNRR

	Esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia
	Effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi
	Trasmette alle Camere con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione del PNRR
	Riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR
	Trasmette la relazione periodica semestrale anche alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente
	Promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi
	Assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente
	Promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con la normativa comunitaria

### Rapporti della Cabina di regia con il CITD e il CITE

I rapporti della Cabina di regia con il CITD e il CITE	Nelle materie di rispettiva competenza, il CITD e il CITE svolgono le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico sull'attuazione degli interventi del PNRR, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato
--	--



<b>Riferimenti normativi</b>	Artt. 1, comma 4, lett. a) e 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
<b>Tag</b>	Cabina di regia, <i>Governance</i>
<b>Voci di glossario</b>	PNRR; Cabina di regia; Fondo di Rotazione del <i>Next Generation EU-Italia</i>